



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

CERVETTI FERNANDA, Presidente

OCONE GIUSEPPE, Relatore

COLLU LUISELLA, Giudice

in data 11/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 852/2024 depositato il 13/05/2024

proposto da

I

Difeso da

Nicola Mazza - MZZNCL66P29C352F

Giovanni Panzera Da Empoli - PNZGNN78A18H224R

Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Livia Salvini - SLVLVI57H67H501M

ed elettivamente domiciliato presso liviasalvini@ordineavvocatiroma.org

contro

Agenzia Entrate Direzione Regionale Piemonte

elettivamente domiciliato presso dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- SILENZIO RIFIUT IRES-ALTRO 2014

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2025 depositato il

13/03/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente: dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, accertare il diritto della Ricorrente e per l'effetto condannare detta Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della Ricorrente, dell'importo di euro 42.144.440,50, oltre interessi maturati e maturandi; in subordine, dichiarare ai sensi dell'articolo 23, Legge 11 marzo 1953, n. 87, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133/2013, convertito dalla legge n. 5/2014 e dell'art. 1, comma 148 della legge n. 147/2013 per violazione degli artt. 3 e 53 Cost, sollevata nel presente atto e per l'effetto rimetterla alla Corte Costituzionale, siccome rilevante ai fini della definizione del presente giudizio; e di conseguenza alla decisione della Corte Costituzionale dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate, accertare il diritto della Ricorrente e per l'effetto condannare detta Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della Ricorrente, dell'importo di euro 42.144.440,50, oltre interessi maturati e maturandi; condannare controparte alla refusione delle spese di lite e alle competenze di giudizio.

Resistente: chiede l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, la infondatezza dello stesso e la conferma della legittimità del diniego di rimborso impugnato con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 30.11.2018 la Società S.p.A. ha presentato, all'Ufficio Grandi Contribuenti della Direzione Regionale del Piemonte, istanza di rimborso ai fini Ires con riferimento all'anno di imposta 2014 per complessivi Euro 42.114.440,501, sia in proprio sia quale incorporante di una serie di istituti bancari, nonché in qualità di società consolidante, in relazione all'imposta versata sui dividendi distribuiti da Banca d'Italia nel medesimo anno di imposta.

La ricorrente ha asserito di aver versato la maggiore Ires dichiarata e che avrebbe dovuto, invece, tassare i dividendi relativi alle quote di partecipazione in Banca d'Italia in ragione del 5% del loro ammontare, e non per l'intero importo, ai sensi dell'art. 89, comma 2 del Testo unico delle Imposte, in contrasto con quanto stabilito nel modificato statuto della Banca d'Italia a seguito all'annullamento delle quote relative al capitale sociale di euro 156.000,00 e del contestuale aumento di capitale fino ad euro 7 miliardi e 500 milioni, che prevede una disciplina fiscale speciale mediante l'integrale tassazione dei dividendi in questione ai fini Ires.

La ricorrente non ha condiviso quanto disposto dall'art. 6, comma 6 D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 5/2014, che ha disposto l'iscrizione delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia tra le attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori (a prescindere però dal trattamento contabile, che doveva restare conforme ai principi contabili internazionali per i soggetti IAS/IFRS) in luogo dell'appostazione tra le attività finanziarie immobilizzate. In pratica le partecipazioni al capitale della Banca d'Italia avrebbero dovuto essere considerate solo ai fini fiscali tra le partecipazioni destinate alla negoziazione e, quindi tassate regolarmente in base alle aliquote fiscali previste per gli intermediari finanziari al 27,5% invece della tassazione ridotta sulla base imponibile del solo 5% dei dividendi ex art. 89 2° comma TUIR: "Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento".

Tale forma di tassazione risulterebbe, a parere della ricorrente, affetta da vizi di illegittimità costituzionale, per contrasto con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione e, pertanto, la ricorrente ha richiesto, in subordine, la rimessione della questione alla Corte Costituzionale. La Consulta con la sentenza n. 108/2023, depositata in data 01.06.2023 ha dichiarato

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale rimesse dalla Corte di Giustizia di primo grado di Trieste, nel merito dell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Si è costituita la Direzione Regionale del Piemonte, osservando che la previsione normativa di cui all'art. 6 comma 6 del D.L. 30/11/2013 n. 133, si inserisce in un disegno "in materia di disciplina del capitale della Banca d'Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi dei soggetti partecipanti, al fine di superare le incertezze interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed al suo contenuto economico, anche in vista della imminente partecipazione della Banca d'Italia al Sistema Unico Europeo di Supervisione bancaria".

Secondo l'Ufficio, il legislatore, mosso da ragioni di contemperamento degli interessi nazionali con quelli sovranazionali - questi ultimi preminenti vista la connotazione "europea" delle nostre istituzioni e dei nostri istituti - si è occupato di "superare le incertezze interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed al suo contenuto economico", individuando all'art. 6, comma 6, il comparto del bilancio nel quale le stesse devono essere iscritte, cioè quello delle "attività finanziarie detenute per la negoziazione" e assicurandosi che fossero iscritte al nuovo valore nominale con ciò migliorando anche il rating delle singole banche in vista di futuri investitori internazionali. La DRE ha evidenziato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 108/2023, ha dichiarato "non fondate" le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost. - dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, in combinato disposto con l'art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall'art. 4, comma 12, del DL n. 66 del 2014: «Le disposizioni censurate disciplinano le conseguenze contabili e fiscali, per i partecipanti, dell'aumento di capitale della Banca d'Italia, a seguito della riforma del 2013, che ha previsto, nella sua versione definitiva, che ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013 si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Da un punto di vista esclusivamente fiscale, la disciplina determina un disallineamento tra il maggior valore nominale della partecipazione al capitale della Banca d'Italia e quello fiscalmente riconosciuto, "riallineato" con l'applicazione di un'imposta sostitutiva. Tali misure, che hanno colpito un'unica ristretta cerchia di soggetti, sono dirette al perseguimento di finalità di tipo specificamente pubblicistico, quali eliminare ogni potenziale rischio di influenza nella gestione della Banca; nondimeno comportano effetti sicuramente benefici per i detentori di quote del suo capitale - derivanti sia direttamente dalla definizione del nuovo, enormemente più elevato, valore di questo, sia da una serie di modifiche attinenti al regime delle partecipazioni - che si risolvono in un indubitabile nuovo valore economico della partecipazione detenuta, elemento rivelatore di nuova ricchezza. Non appare pertanto in sé censurabile che, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, il legislatore abbia ravvisato nella descritta vicenda uno specifico indice di capacità contributiva. Per le stesse ragioni, va escluso che l'imposta contestata dia luogo a una doppia tassazione della medesima ricchezza, poiché la capacità contributiva a base dell'imposta censurata è ricollegabile a un presupposto diverso dal possesso di un reddito.>>

All'udienza del 10.02.2025, la Corte si è riservata di decidere.

A scioglimento della riserva, in data 12.03.2025, la Corte ha deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Banca d'Italia, come lungamente descritto nelle produzioni delle parti, nell'anno 2013 ha deliberato un aumento di capitale da euro 156.000,00 ad euro 7 mld. e 500 milioni.

Conseguentemente, analizzando le motivazioni del citato art. 6 co.6 del del D.L. n. 133 del 2013 e ss.mm. in combinato disposto con l'art. 1 co.148 L.27 dicembre 2013 n. 147, è stato stabilito : "omissis... Ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta è pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se il valore iscritto in bilancio è minore del valore nominale, quest'ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.", nonché "A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38" che così dispone: Le società di cui alla lettera e) dell'articolo 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.

La Consulta è stata chiamata a valutare i profili di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 41,42 e 53 della Costituzione. Con la sentenza n. 108, la Corte Costituzionale ha, in buona sostanza, analizzato la applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari al 26%, ai maggiori valori della partecipazione dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia. Dirimente, rispetto al caso che ci occupa, è la precisazione che ha operato la Consulta: "l'istituzione dell'imposta sostitutiva comporta la radicale inapplicabilità all'aumento di valore delle quote di capitale della Banca d'Italia del regime PEX, previsto dal citato art. 87 t.u. imposte redditi. In base ad esso sono esentate dell'imposta sul reddito nella misura del 95 per cento le plusvalenze determinate dal realizzo di "azioni o quote di partecipazioni", quando ricorrono alcune condizioni che garantiscono la natura non speculativa dell'operazione. Se tali condizioni non ricorrono, all'intera plusvalenza realizzata – pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo fiscale riconosciuto – si continua invece ad applicare il regime di tassazione ordinaria stabilito dall'art. 86 t.u. imposte redditi. La parziale esenzione assicura alle plusvalenze realizzate un trattamento simmetrico a quello dei dividendi, che non concorrono a formare il reddito della società o dell'ente ricevente, "in quanto esclusi per il 95 per cento del loro ammontare (art.89, comma 2, t.u. imposte redditi). In entrambi i casi, la soluzione prescelta è dunque improntata, al fine di evitare la doppia imposizione, al criterio di tassazione del reddito al momento della produzione e non al momento della sua distribuzione".

L'intervento della Corte Costituzionale, pur avente ad oggetto la quaestio iuris relativa alla applicazione dell'imposta sostituiva, e alla irretroattività della sua misura che nella precedente stesura della norma prevedeva una aliquota più bassa, e che non si attaglia all'oggetto del presente processo relativo alla imposizione fiscale sui dividendi percepiti dagli azionisti della Banca d'Italia, ha fornito una interpretazione consapevole dell'opportunità di non violare l'art. 163 del t.u. delle imposte sui redditi.

La normativa in contestazione non obbliga i partecipanti al capitale della Banca d'Italia alla appostazione nell'attivo circolante delle partecipazioni al fine di applicare la tassazione ordinaria, che violerebbe in tal modo il divieto di doppia imposizione, e tra l'altro solo fiscalmente e non civilisticamente, per i soggetti che obbligatoriamente devono attenersi alla redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali. Occorre considerare la natura della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico (art. 20, co.1 regio decreto legge 12 marzo 1936 n. 375), che nel proprio statuto stabiliva che la circolazione delle quote non fosse libera, in quanto soggetta al consenso del Consiglio superiore della Banca su proposta del Direttorio, e che i dividendi potevano essere distribuiti solo nella misura del 10% del capitale sociale, oltre alle limitazioni di voto previste

in assemblea.

La riforma del 2013 ha come obiettivo di ampliare la platea dei partecipanti al capitale sociale della Banca d'Italia, contingentando al 5% il valore massimo delle quote possedute. Ad oggi non sembra che vi siano state sostanziali variazioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa. Pertanto il vantaggio prevalente che ne deriva in favore di coloro che partecipano al capitale della Banca d'Italia, è nella maggiore misura dei dividendi distribuibili grazie al capitale sociale aumentato a 7 mld e 500 milioni di euro. E la querelle sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, infondata, come implicitamente derivante dal giudizio di inammissibilità espresso con la citata sentenza n.108/2023, va inquadrata nell'ottica dell'allineamento dei valori contabili al maggior valore derivante dall'aumento di capitale mediante il versamento dell'imposta sostitutiva del 26%, costituito dal passaggio delle riserve al capitale sociale. Sostanzialmente, il passaggio delle riserve a capitale, rappresenta la ricchezza accumulata in seno alla Banca d'Italia e di cui, solo nell'esercizio 2013, ne hanno beneficiato i detentori delle partecipazioni i quali, a fronte di un maggior valore della partecipazione hanno versato l'imposta sostitutiva e le imposte derivanti dalla plusvalenza a cui, solo nel 2013 è stata disattivata la "participation exemption".

Pertanto, l'intento del legislatore per quanto concerne la disattivazione della PEX, è limitato alle conseguenze derivanti dall'aumento del capitale sociale della Banca d'Italia, onde evitare che le inevitabili plusvalenze del valore delle quote fossero assoggettate ad imposta ordinaria, non potendosi estendere alla distribuzione degli utili per l'ovvia disposizione dell'art. 163 del t.u. delle imposte sui redditi.

La Corte respinge la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione sollevata dal ricorrente, perché ritenuta non rilevante per la decisione, alla luce delle considerazioni svolte.

Il ricorso deve essere accolto salvo quanto eccepito dall'Ufficio per la Cassa di S.p.A., che nel periodo di imposta 2014 non partecipava alla fiscal unit facente capo a ISP e, tra l'altro, questione non opposta dalla ricorrente. Attesa la novità e complessità della materia, sussistono validi motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, come parte motiva. Spese compensate